

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE 4A CIVILE

Volontaria Giurisdizione

N. 3/2021

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Michele De Palma, nel procedimento di liquidazione dei beni ex art. 14-ter l. n. 3/2012 sull'istanza presentata da RAIMONDO TROILO, ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per la liquidazione dei beni proposto da LASORSA FRANCESCO, DI CIAULA MADDALENA e LASORSA UMBERTO ex artt. 14 ter ss. l. n. 3/2012;

rilevata la propria competenza

vista la relazione particolareggiata predisposta dall'OCC;

esaminati gli atti;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012 e che non risultano atti in frode ai creditori;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di LASORSA FRANCESCO, DI CIAULA MADDALENA e LASORSA UMBERTO, compresi quelli di cui all'art. 14-undecies l. n. 3/2012;

NOMINA

liquidatore il Dott. Rosario Marra;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la domanda ed il decreto siano pubblicati sui portali del network del Gruppo Edicom e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari www.tribunale.bari.it e www.giustizia.bari.it avvalendosi dello staff del Gruppo Edicom, con spese a carico dell'istante;

che sia eventualmente disposta la annotazione sul registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, equiparato all'atto di pignoramento ex art. 14 quinquies 3° co. l. n. 3/2012, nel registro immobiliare;

ORDINA

la consegna ed il rilascio in favore del liquidatore di tutti i beni, non legittimamente detenuti da terzi, con esclusione della abitazione sita in Bitetto alla via Sabotino n. 1 che rimarrà nella disponibilità dei debitori sino alla vendita, in ragione delle esigenze abitative dei medesimi;

FISSA

in € 672,00 mensili la somma occorrente al mantenimento ordinario del debitore e della sua famiglia ed esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter 6° co. lett. b) L. N. 3/2012

AVVISA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

RAPPRESENTA

che le masse attive e passive di ciascuno dei tre debitori devono rimanere distinte nella fase liquidatoria.

Si comunichi

Bari, 07/04/2021

Il Giudice designato
Dott. Michele De Palma